



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori TURCO, MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN e
PIRRO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2024

Istituzione del Fondo pensione pubblico di previdenza complementare

ONOREVOLI SENATORI. – Lo scenario demografico illustrato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel documento diffuso lo scorso 24 luglio in merito alle nuove previsioni sul futuro demografico del Paese, aggiornate al 2023, mostra un quadro allarmante: secondo le proiezioni dell'Istituto a legislazione vigente, nel 2051 l'età pensionabile raggiungerà i sessantanove anni e sei mesi in conseguenza dell'inverno demografico che sta interessando il Paese e che proseguirà anche nei prossimi anni. In base allo scenario di previsione mediano, tra il 2024 e il 2031 la popolazione residente scenderà ulteriormente da circa 59 milioni al 1° gennaio 2024 a 58,4 milioni nel 2031, per arrivare fino a 54,8 milioni nel 2050. Anche negli scenari di natalità e mortalità più favorevoli il numero di nascite non potrà comunque compensare quello dei decessi. Lo scenario mediano contempla movimenti migratori netti con l'estero positivi. A una prima fase molto intensa fino al 2030, cui corrisponde una media di flussi netti di circa 230.000 unità annue, seguirebbe una fase di stabilizzazione con un flusso netto medio annuo di 170.000 individui fino al 2050. Ciononostante, i flussi migratori attesi non controbilancerebbero il segno negativo della dinamica naturale.

Il progressivo aumento della vita media e la contemporanea riduzione delle nascite comporteranno inevitabilmente una diminuzione della popolazione attiva in futuro, quindi meno lavoratori che versano contributi previdenziali e meno entrate per le casse di previdenza pubblica.

Inoltre, l'allungamento della vita media significherebbe anche un maggior numero di anni di rendita pensionistica, con conse-

guente incremento rilevante della spesa previdenziale.

Secondo gli studi, ciò si rifletterà sul « tasso di sostituzione » tra ultimo stipendio e pensione, di cui si attende una progressiva riduzione, in particolare per i giovani.

In un tale contesto, la previdenza complementare è oggi uno strumento molto importante per garantire l'equilibrio del sistema pensionistico e preservare le aspettative sul tenore di vita dei futuri pensionati.

Il disegno di legge intende affrontare tali problematiche potenziando il sistema della previdenza complementare attraverso l'istituzione di un fondo pensione pubblico di previdenza complementare.

La proposta si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del Fondo pensione pubblico di previdenza complementare con personalità giuridica, la cui gestione è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Si prevede l'adesione libera e volontaria da parte di tutti lavoratori subordinati e autonomi, dei liberi professionisti, nonché degli studenti e dei soggetti inoccupati che abbiano interesse a costruire una posizione previdenziale complementare tramite versamenti diretti o indiretti da parte di terzi, inclusi i familiari. Per la gestione delle risorse del Fondo si rinvia al regime di contribuzione definita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, precisando che sono destinate esclusivamente all'erogazione di prestazioni pensionistiche complementari. Si chiarisce, inoltre, che il versamento dei contributi è flessibile e variabile in base alle disponibilità economiche degli aderenti, senza obbligo di versare importi fissi o regolari.

L'articolo 2 disciplina le finalità e la gestione del Fondo. Quanto alle finalità, l'obiettivo è realizzare più elevati livelli di copertura pensionistica complementare e favorire la flessibilità nell'uscita dal mercato del lavoro. In merito alla gestione, invece, le risorse del Fondo devono essere investite in base ai criteri di prudenza, privilegiando investimenti nell'economia reale e in attività socialmente responsabili, inclusi progetti infrastrutturali e iniziative per la transizione energetica, affidando la gestione degli investimenti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. A tal fine si autorizza la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nel rispetto delle norme di trasparenza e tutela degli aderenti stabilite dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Infine, si precisa che la rendita erogabile sulla base della contribuzione versata al Fondo può essere cumulata ai fini del raggiungimento dell'importo soglia previsto per la pensione di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché della soglia prevista per la pensione anticipata contributiva dal comma 11 del medesimo articolo 24.

L'articolo 3 regola le modalità di adesione al Fondo. Si prevede che l'adesione possa avvenire su base individuale o collettiva, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, mediante il versamento di contributi volontari. È inoltre possibile destinare al Fondo quote del trattamento di fine rapporto (TFR), ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Ai contributi versati al Fondo si applicano i benefici del regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con possibi-

lità di deduzione dal reddito complessivo entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Inoltre, si prevede la possibilità che ulteriori benefici fiscali, volti a incentivare l'adesione al Fondo e a promuovere una maggiore equità sociale, possano essere introdotti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la COVIP, nel rispetto del limite di spesa di 30 milioni di euro annui. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

L'articolo 4 dispone che le prestazioni possano essere erogate, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni del regime pensionistico obbligatorio e possano assumere la forma di rendita vitalizia o capitale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Si prevede altresì la possibilità di avere un'anticipazione delle prestazioni nei casi previsti dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, o, anche, in altre condizioni eccezionali, quali la disoccupazione di lunga durata, la partecipazione a programmi di formazione professionale o altre necessità personali rilevanti, da disciplinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP.

L'articolo 5, infine, reca la disciplina della gestione amministrativa e della tutela del patrimonio del Fondo, prevedendo l'autonomia patrimoniale del Fondo rispetto alle attività istituzionali dell'INPS. Si introducono un vincolo di destinazione esclusivo del patrimonio al pa-

gamento delle prestazioni previdenziali complementari nonché la previsione dell'impignorabilità e inalienabilità del Fondo e delle prestazioni, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 6 e 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,

n. 252. Da ultimo, per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente disegno di legge, si rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Fondo pensione pubblico di previdenza complementare)

1. È istituito il Fondo pensione pubblico di previdenza complementare, di seguito denominato « Fondo », dotato di personalità giuridica, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), allo scopo di integrare i trattamenti pensionistici obbligatori e garantire più adeguati livelli di copertura previdenziale agli aderenti. Ai fini del presente comma, trova applicazione l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. L'adesione al Fondo è libera e volontaria, in conformità all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed è rivolta ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, nonché agli studenti e ai soggetti inoccupati che abbiano interesse a costruire una posizione previdenziale complementare tramite versamenti diretti o indiretti da parte di terzi, inclusi i familiari.

3. Le risorse del Fondo sono gestite secondo il regime di contribuzione definita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e sono destinate esclusivamente all'erogazione di prestazioni pensionistiche complementari. Il versamento dei contributi è flessibile e variabile in base alle disponibilità economiche degli aderenti, senza obbligo di versare importi fissi o regolari.

Art. 2.

(Finalità e gestione del Fondo)

1. Il Fondo opera con l'obiettivo di realizzare più elevati livelli di copertura pensio-

nistica complementare e favorire la flessibilità nell'uscita dal mercato del lavoro, in conformità all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Le risorse del Fondo sono investite in base ai criteri di prudenza stabiliti ai sensi dell'articolo 6, commi 5-*bis* e seguenti, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, privilegiando investimenti nell'economia reale e in attività socialmente responsabili, inclusi progetti infrastrutturali e iniziative per la transizione energetica.

3. La gestione degli investimenti delle risorse del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., tramite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nel rispetto delle norme di trasparenza e tutela degli aderenti stabilite dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

4. La rendita erogabile sulla base della contribuzione versata al Fondo può essere cumulata ai fini del raggiungimento dell'importo soglia previsto per la pensione di vecchiaia ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell'importo soglia previsto per la pensione anticipata contributiva ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 24.

Art. 3.

(Modalità di adesione al Fondo e incentivi fiscali)

1. L'adesione al Fondo può avvenire su base individuale o collettiva, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, mediante il versamento di contributi volontari. È inoltre possibile destinare al Fondo quote del trattamento di fine rapporto (TFR), ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. I contributi versati al Fondo beneficiano del regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con possibilità di deduzione dal reddito complessivo entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

3. Ulteriori benefici fiscali, volti a incentivare l'adesione al Fondo e a promuovere una maggiore equità sociale, possono essere introdotti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la COVIP, nel rispetto del limite di spesa di 30 milioni di euro annui.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 4.

(Erogazione delle prestazioni del Fondo e requisiti di accesso)

1. Le prestazioni pensionistiche complementari del Fondo sono erogate, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni del regime pensionistico obbligatorio e possono assumere la forma di rendita vitalizia o capitale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

2. È ammessa l'anticipazione delle prestazioni nei casi previsti dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre

2005, n. 252, e in altre condizioni eccezionali, quali la disoccupazione di lunga durata, la partecipazione a programmi di formazione professionale o altre necessità personali rilevanti, disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la COVIP.

Art. 5.

(Gestione amministrativa e tutela del patrimonio del Fondo)

1. Il Fondo è amministrato dall'INPS con l'obiettivo di garantire l'efficienza gestionale e il contenimento dei costi ed è titolare dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, che restano separati e distinti dalle risorse dell'INPS, in conformità all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Il patrimonio del Fondo è autonomo e separato rispetto alle attività istituzionali dell'INPS ed è destinato esclusivamente al pagamento delle prestazioni previdenziali complementari. Il Fondo e le prestazioni dallo stesso erogate non possono essere soggetti a pignoramento o sequestro, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 6 e 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.